

# VERSO LA SALVAGUARDIA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI.

(Nota a Cass. pen., sez. 3<sup>^</sup>, 3 aprile 2023, Sent. n. 13786)

**Luana Leo\***

**Abstract [It]:** Prendendo spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione, il presente lavoro intende richiamare l'attenzione sulla necessità di preservare il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi da "fattori esterni"; l'attuazione di tale principio risulta ancora oggi compromessa dalla sopravvivenza di tradizioni culturali patriarcali, talvolta riconducibili ad altre realtà. I tempi appaiono ormai maturi per sviluppare un piano educativo teso ad accentuare l'importanza di una concreta parità dei ruoli all'interno dell'ambito familiare.

**Abstract [En]:** Taking a cue from a recent sentence of the Court of Cassation, the present work intends to draw attention to the need to preserve the principle of moral and juridical equality of spouses from "external factors"; the implementation of this principle is still today compromised by the survival of patriarchal cultural traditions, sometimes attributable to other realities. The time now seems ripe to develop an educational plan aimed at accentuating the importance of a concrete equality of roles within the family environment.

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. - 2. Il punto di partenza. - 3. Il dibattito in Assemblea Costituente sull'eguaglianza dei coniugi. - 4. Il lento processo di adattamento al dettato costituzionale. - 5. La violenza come "fine educativo": declinazioni di diseguaglianza coniugale. - 6. L'importazione delle tradizioni culturali straniere in Italia. - 7. Conclusioni.

## **1. Introduzione.**

A distanza di settantacinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione<sup>1</sup>, l'eguaglianza tra i coniugi continua ad essere oggetto di discussione – pur in via indiretta – alla luce di vicende oggetto di decisione della Corte di Cassazione che coinvolgono soggetti stranieri, portatori di tradizioni culturali ben differenti da quelli occidentali. In tale quadro, si colloca

<sup>1</sup> \* Dottoranda di ricerca in Diritto Costituzionale – Università Lum "Giuseppe Degennaro".

Ai sensi dell'art. 29 Cost.: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". Sulla disposizione costituzionale, tra i numerosi, si veda specialmente M. Bessone, *Commento all'art. 29 Cost.*, in *Comm. Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1975, p. 19 ss.; F. Gaggia, A. Zoppini, *Commento sub art. 29 della Costituzione*, R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, p. 607 ss. Sul modello costituzionale di famiglia e relativa evoluzione, tra i molteplici, si veda C. Esposito, *Famiglia e figli nella costituzione italiana*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, II, Milano, 1951, p. 553 ss.; M. Bessone, *Rapporti etico-sociali*, in *Comm. Scialoja-Branca, sub art. 29-31*, Bologna-Roma 1976, p. 1 ss.; R. Biagi Guerini, *Famiglia e Costituzione*, Milano 1989; G. Giacobbe, *Il modello costituzionale della famiglia nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 481 ss; M. Manetti, *Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle morali*, in *Rivista AIC*, 2010.

la sentenza n. 13786/2023<sup>2</sup>, con la quale i giudici di legittimità statuiscono che nessuna motivazione socio-culturale possa giustificare violazioni dell'integrità fisica e morale dell'individuo. In particolare, la condotta aggressiva del marito, accusato dei reati di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata ai danni della controparte, lascia trasparire chiaramente una concezione distorta della relazione coniugale, oltre che dell'approccio al rapporto intimo.

La suddetta occasione si rivela fruttuosa per ripercorrere il travagliato *iter* italiano in tema di eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi<sup>3</sup>, ponendo in luce la persistenza di situazioni discriminatorie tra di essi. Se è vero che l'affermazione della parità dei coniugi ha segnato un momento di netta rottura con la disciplina civilistica e la mentalità dell'età fascista, è altrettanto vero che il cammino verso la completa attuazione del principio costituzionale in esame risulta ancora lungo. È indispensabile partire dal presupposto che l'educazione all'amore "*non è fatta soltanto di buoni sentimenti, e neppure solamente di virtù individuali: richiede di rendere virtuosa la relazione, quella relazione interpersonale che va al di là dei due per diventare il loro 'terzo'. Il segreto è comprendere questo 'terzo', che è poi il matrimonio*"<sup>4</sup>.

## 2. Il punto di partenza.

Come anticipato, la trattazione della predetta questione prende le mosse da una recente pronuncia della Suprema Corte, di cui appare ragionevole compiere una breve ricostruzione. Nel 2021, il Tribunale di Nola condanna l'imputato alle pene di legge per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata a danno della moglie. La repentina conferma di tale decisione in sede di appello induce la difesa dell'imputato a presentare ricorso in Cassazione, articolato in due motivi. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di norme processuali per omessa traduzione della sentenza di primo grado e di tutti gli atti conseguenti in lingua conosciuta all'imputato straniero. Entrando nello specifico, la difesa dichiara che – a seguito dell'esecuzione della misura cautelare – il GIP aveva dovuto rinviare l'interrogatorio dell'udienza per l'incapacità dell'uomo di comprendere la lingua italiana, segnalando la presenza dell'interprete anche nel corso del dibattimento e la traduzione da parte del medesimo dell'ordinanza di custodia cautelare. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, giustificando la pretesa di rapporti sessuali in virtù del vincolo di coniugio e del desiderio di procreare un figlio di sesso maschile, affermando l'assenza del dolo o comunque l'errore sulla legge penale italiana e, ad ogni modo, l'incapacità di percepire il disvalore della sua condotta.

La risposta della Corte di Cassazione risulta impeccabile. Il primo motivo è considerato infondato sulla base dell'attestata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, tale da rendere necessario l'intervento dell'interprete per la sola moglie. I giudici di legittimità, altresì, sottolineano come la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza spetti all'imputato e non alla difesa, al fine di riconoscere al primo l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione<sup>5</sup>. Pertanto, egli avrebbe potuto sfruttare la diversa decorrenza del termine per impugnare a partire dalla notifica della sentenza

<sup>2</sup> Cass. pen., Sez. III, sent. 3 aprile 2023, n. 13786.

<sup>3</sup> Per un'introduzione sul tema dell'eguaglianza tra uomo e donne nell'ambito familiare, si veda G. Ferrando, *L'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, in C.A. Graziani, I. Corti (a cura di) *I diritti delle donne*, Milano, 1996, p. 75 ss.; Id., *Rapporti personale tra coniugi. Principio di eguaglianza, regola dell'accordo e intervento del giudice*, in *Casi e questioni di diritto privato* (a cura di M. Bessone), Milano, III, 1997, p. 90 ss.; M. Sesta, *Verso nuovi sviluppi del principio di eguaglianza tra i coniugi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2004, pp. 385 ss.

<sup>4</sup> Così, P. Donati, *La complessità del cammino che porta la coppia alla "relazione del noi" come "amore per sempre"*, in *Anthropotes*, n. 32/1, 2016, p. 56.

<sup>5</sup> Cass. pen., Sez. II, 21 giugno 2017, n. 3205.

tradotta nella lingua di origine<sup>6</sup>. L'argomentazione offerta dalla Suprema Corte per giustificare l'infondatezza del secondo motivo costituisce la parte nevralgica della sentenza in commento: i giudici di legittimità tendono a precisare che ad essere contestata non è la condotta dei maltrattamenti fisici (lesioni personali) e morali (ingiurie e minacce) né quella delle molteplici violenze sessuali perpetrate dall'imputato nei confronti della moglie, bensì la sopraffazione e vessazione imposta a quest'ultima sia nel corso dei maltrattamenti che durante le violenze sessuali. È proprio tale parte che concede al penalista l'opportunità di approfondire aspetti sostanziali, malgrado siano stati già oggetto di attenzione della giurisprudenza di legittimità. In *primis*, l'irrilevanza del motivo culturale sottostante ad una condotta illecita<sup>7</sup>. Con specifico riguardo ai reati sessuali<sup>8</sup>, l'irrilevanza di eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che il soggetto, in ragione della cultura di appartenenza, sia portatore di una differente concezione del legame coniugale e dell'approccio al rapporto intimo, poichè la tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di diritti fondamentali prevale nettamente sulla difesa delle proprie tradizioni<sup>9</sup>; l'impossibilità da parte dello straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia di invocare la scriminante dell'esercizio di un diritto correlato a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, laddove tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano in cui lo stesso vive per scelta personale, dato il bisogno di valorizzare la centralità della persona umana<sup>10</sup>, quale principio fondante di una società multietnica<sup>11</sup>.

Al contempo, la sentenza si presta ad essere analizzata anche sotto un'altra prospettiva, permettendo così allo studioso di diritto costituzionale di riprendere un tema complesso come quello dell'eguaglianza morale e giuridica tra coniugi<sup>12</sup>. Nel caso di specie, la condotta

6 Cass. pen., Sez. II, 17 ottobre 2019, n. 45408; Cass. pen., Sez. II, 28 aprile 2022, n. 22465; Cass. pen., Sez. VI, 21 settembre 2022, n. 40556.

7 Tra le decisioni più recenti, si veda Cass. pen., Sez. I, 14 dicembre 2021, n. 7140; Cass. pen., Sez. V, 13 maggio 2021, n. 30538; Cass. pen., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 11591. Sul tema della scriminante culturale, si veda G. Salcuni, L. Della Ragione, S. Raffaele, A. Salerno, *Profili introduttivi del diritto penale della famiglia*, in P. Di Marzio, F. A. Genovese, A. Morace Pinelli, A. Manna, L. Della Ragione (a cura di), *Responsabilità civile e penale della famiglia*, Milano, 2022, p. 744 ss; M.P. Di Blasio, *La rilevanza della scriminante culturale nel sistema penale italiano*, in *Giurisprudenza Penale*, 2016; F. Basile, *Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati commessi per una "motivazione culturale" dagli immigrati*, in *Ragion pratica*, n. 39, 2012, p. 357 ss. In una prospettiva più generale, si veda G. Petra, *Diritto penale e diversità culturale*, in *La Rivista Neldiritto*, 2012; F. Alicino, *I reati culturalmente motivati fra assimilazionismo e relativismo multiculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 5, 2022.

8 Di particolare interesse è il lavoro di I. Ruggiu, *Diritti del minore versus cultura? La decisione della Cassazione, n. 29613/2018 sul caso del padre albanese che bacia il figlio sui genitali per motivi culturali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3, 2019, pp. 971-983.

9 Corte pen., Sez. III, 20 novembre 2019, n. 7590.

10 Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I, sent. 31 marzo 2017, n. 24048) ha statuito che "la società multiculturale non può permettere la formazione di arcipelaghi culturali confliggenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese". Per un'analisi della decisione, si veda G. Cavaggion, *Diritto alla libertà religiosa, pubblica sicurezza e "valori occidentali". Le implicazioni della sentenza della Cassazione nel "caso kirpan" per il modello di integrazione italiano*, in *Federalismi*, n. 12, 2017; A. Simoni, *La sentenza della Cassazione sul kirpan: "voce dal sen fuggita"? Brevi note comparatistiche sull'adesione della Suprema Corte all'ideologia della "diversità culturale degli immigrati"*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 2, 2017.

11 Corte pen., 12 dicembre 2019, n. 8986.

12 Come affermato da C. D'Elia, *Il legame tra adulti, la trappola della parità e il riconoscimento delle differenze*, in *Questione Giustizia*, n. 2, 2019, "il riconoscimento dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi si inverte in un contesto profondamente cambiato, ma ancora fortemente segnato da rapporti di potere tra i sessi e divisione sessuale del lavoro".

di sopraffazione e vessazione imposta alla donna sottintende un evidente sbilanciamento dei ruoli all'interno del nucleo familiare. La necessità di riservare peculiare attenzione al tema in oggetto è collegata a due ragioni: da un verso, si coglie la possibilità di accertare la concreta attuazione del principio, di fronte ad atti violenti commessi per scopi "educativi"<sup>13</sup>; dall'altro, si è indotti a riflettere sulla potenziale influenza di tradizioni culturali diverse da quelle occidentali sotto il profilo della parità tra coniugi.

### 3. Il dibattito in Assemblea Costituente sull'eguaglianza dei coniugi.

Prima di affrontare i punti sopracitati, appare indispensabile compiere una succinta disamina del dato costituzionale di riferimento, facendo leva sulle varie e opposte posizioni assunte in sede di Assemblea Costituente sotto il profilo della parità tra coniugi. L'art. 29 Cost., nel riconoscere "*i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*", si sostanzia in un compromesso tra i numerosi attori presenti in tale sede<sup>14</sup>. Le diverse concezioni culturali e ideologiche esistenti innescarono un animato dibattito in ordine ai rapporti interni tra marito e moglie: da un lato, si sosteneva la rilevanza del principio gerarchico a garanzia dell'unità familiare; dall'altro, si poneva il principio di eguaglianza a garanzia dell'istituto matrimoniale. L'affermazione della parità tra marito e moglie segna un momento di totale rottura rispetto alla disciplina civilistica sviluppatasi in età fascista; come ammesso in dottrina, all'origine della disposizione vi è la volontà di riequilibrare la posizione della donna rispetto a quella dell'uomo, così come scaturente in altre norme (artt. 37, 48 e 52 Cost.)<sup>15</sup>. In realtà, la vera novità racchiusa nell'art. 29 Cost. consiste nella consacrazione della parità "morale" prima ancora che "giuridica" tra i coniugi: la suddetta scelta è espressione della visione culturale di ispirazione cristiana – ampiamente radicata in seno all'Assemblea Costituente – che riponeva il senso del suo impegno politico proprio nei valori dell'etica e della dignità della persona umana<sup>16</sup>. In concreto, se da un verso si assiste alla qualificazione etica di un rapporto giuridico – in un impianto costituzionale nel quale l'intero titolo II è riservato ai "rapporti etico-sociali" – dall'altro si attesta la stretta connessione con l'art. 3 Cost. Sotto tale ultimo profilo, la stessa Corte costituzionale – in svariate occasioni<sup>17</sup> – ha statuito che il principio-cardine in materia di rapporti tra i coniugi rappresenta l'applicazione e l'approfondimento del principio generale enunciato dall'art. 3 Cost.; l'eguaglianza morale dei coniugi non è altro che la specificazione, in merito all'ambito familiare, della norma generale sull'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzioni di sesso (art. 3, co. 1, Cost.). È indiscutibile la portata rivoluzionaria dell'art. 29

13 Secondo G. Giacobbe, *La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano. Materiali per una ricerca* (a cura di P. Virgadamo), Torino, 2016, p. 135, il principio costituzionale di eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi "più che essere espressione del superamento della dialettica conflittuale uomo donna, rappresenta il diverso modo di concepire la famiglia e, di conseguenza, si proietta su tutta la disciplina della vita familiare".

14 È opportuno segnalare che la formula "società naturale" è il frutto di un compromesso adottato in sede di Assemblea Costituente tra coloro (interpretazione "giusnaturalista") che intendevano la famiglia come "società di diritto naturale", preesistente allo Stato e totalmente estranea alle vicende del diritto positivo e coloro (interpretazione "storicistica") che ritenevano legittimo contrapporre/affiancare alla famiglia altre formazioni sociali, dotate di proprie regole distinte dalla famiglia tradizionale, intendendo la predetta formula come una "norma in bianco". Per una ricostruzione puntuale del dibattito in Assemblea Costituente, si veda E. Di Salvatore, *Tradizione come problema costituzionale*, Giulianova, 2012, p. 146 ss. L'ambiguità di tale formula è sottolineata da R. Bin, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in *Studium Iuris*, 2000, 10, 1066 ss.

15 F. Biondi, *Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale*, in *Gruppo di Pisa*, 2013, p. 15.

16 Come posto in risalto da G. Giacobbe, *La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano. Materiali per una ricerca*, cit., p. 126.

17 Corte cost., 19 dicembre 1968, n. 126; Corte cost., 3 dicembre 1969 n. 147; Corte cost., 27 giugno 1973, n. 91.

Cost. “che sembra riprodurre nell’ambito della più ristretta comunità familiare gli sconvolgimenti che sull’assetto sociale preesistente erano riconducibili all’art. 3, comma 2”<sup>18</sup>. Lo spessore del lessico impiegato (“eguaglianza morale”, “dignità sociale”, rimozione degli “ostacoli di fatto” che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, limitandone la libertà e l’eguaglianza) svela la richiesta del Costituente di mettere in atto politiche pubbliche “dirette a superare il rischio che diversità di carattere naturale o biologico si trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale”, e ciò specialmente per le donne, che “hanno subito in passato discriminazioni di ordine sociale e culturale e, tuttora, sono soggette al pericolo di analoghe discriminazioni”<sup>19</sup>.

Nella stessa disposizione costituzionale, però, sembra permanere traccia di quella tradizione secolare che assegnava preminenza alla figura del marito: si fa leva sulla previsione dei “limiti” che il legislatore italiano può fissare a garanzia dell’unità familiare. In tale senso, appare vitale segnalare che l’interpretazione prevalente – proprio in forza di eventuali limiti a garanzia dell’unità familiare – continuava a ritenere necessaria una radicale disequaglianza tra le parti, anche all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione; come osservato in dottrina, al dettato costituzionale era assegnato un ruolo di norma di principio, meramente programmatica e priva di un immediato valore precettivo<sup>20</sup>. Ben più interessante – a giudizio di chi scrive – è il diverso modo di intendere l’unità familiare come limite da parte della giurisprudenza costituzionale, per via delle sue sostanziali conseguenze. Se da una parte la Consulta sembra avere anticipato la riforma del diritto di famiglia del 1975 (ove l’unità familiare è invocata come limite all’eguale posizione dei coniugi nei loro reciproci rapporti)<sup>21</sup>, dall’altro essa tende a salvare il dato legislativo incentrato sulla regola della patria potestà (ove l’unità familiare è invocata per risolvere questioni attinenti alla posizione paritaria dei genitori nel loro rapporto con la prole)<sup>22</sup>. È soltanto con l’introduzione della nuova normativa del 1975 che per l’interprete diviene meno complicato cogliere il senso esatto dei principi costituzionali in materia di famiglia. Sebbene in dottrina non si nasconda la difficoltà di individuare il senso in cui il principio di eguaglianza tra i coniugi risulti integrato dai limiti di “garanzia dell’unità familiare”, si esclude comunque che l’art. 29 Cost. stabilisca arbitrarie diversificazioni di poteri o ruoli tra le parti, conferendo altresì un diverso significato all’unità familiare come limite, non più atto a giustificare forme di autoritarismo o di discriminazione, ma invece idoneo a favorire un ordinamento dei rapporti tra i coniugi, fondato sulla eguale libertà e responsabilità<sup>23</sup>. L’intervento legislativo del 1975 induce la Corte costituzionale a compiere un passo indietro, partendo dal porre sullo stesso piano le due figure nel rapporto con la prole<sup>24</sup>; in realtà, essa aveva già provveduto ad espugnare dal sistema talune norme che integravano intollerabili trattamenti discriminatori nei riguardi delle donne, mantenendo però una posizione maggiormente prudente. In tale ottica, si collocano specialmente le decisioni con le quali la facendo leva sul principio racchiuso nell’art. 29 Cost., espunsero dal codice penale il delitto di adulterio della moglie e quello di concubinato del marito<sup>25</sup>.

18 Così, M. Fortino, *Parità dei sessi*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981, p. 705.

19 Corte cost., 26 marzo 1993, n. 109.

20 M. Sgroi, *I rapporti personali tra coniugi: accordi e disaccordi*, in G. Oberto (a cura di), *Gli aspetti di separazione e divorzio nella famiglia*, Padova, 2012, p. 34.

21 Corte cost., 23 maggio 1966, n. 47; Corte cost., 3 marzo 1972, n. 42; Corte cost., 14 luglio 1976, n. 171; Corte cost., 15 luglio 1976, n. 181.

22 Corte cost., 8 luglio 1967, n. 102; Corte cost., 23 maggio 1966, n. 49; Corte cost., 21 giugno 1966, n. 71.

23 M. Dogliotti, *Persone fisiche. Capacità, status, diritti* (diretto da M. Bessone), Torino, 2014, p. 226.

24 Corte cost., 9 febbraio 1983, n. 30.

25 Corte cost., 19 dicembre 1968, n. 126 (con note di G. Gianzi, *L’adulterio alla luce di due importanti sentenze della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1968, p. 2178 ss.; F. Modugno, *L’adulterio come delitto e come causa*

#### 4. Il lento processo di adattamento al dettato costituzionale.

L'entrata in vigore della Costituzione del 1948, pur introducendo un assetto dei rapporti familiari innovativo rispetto alla diversa impostazione propria della disciplina civilistica, non riuscì ad attenuare le disparità di trattamento riservate alla donna. La società, dunque, non apparve subito in grado di recepire la portata rivoluzionaria dei principi statuiti nella Carta costituzionale. Per comprendere le ragioni della lunga resistenza all'attuazione del principio costituzionale, si deve tenere conto che autorevoli giuristi come Pietro Calamandrei, Vittorio Emanuele Orlando e Francesco Saverio Nitti avevano espresso una posizione critica circa il riconoscimento dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, intravedendovi il pericolo di una sempre più vicina apertura all'indissolubilità del matrimonio. Tuttavia, alla radice di tale resistenza non vi era soltanto un problema di cultura civile, ma un autentico errore di grammatica giuridica, che indusse le norme del Codice civile e non i principi costituzionali a diventare il principale riferimento<sup>26</sup>.

Alla luce di ciò, solo a distanza di quasi trent'anni, dalle iniziali incrinature di un modello autoritario e gerarchico incentrato sulla potestà maritale si pervenne alle radicali trasformazioni verificatesi innanzitutto in senso alla società civile e poco dopo acquisite dal legislatore nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975<sup>27</sup>, anche grazie all'importante contributo della giurisprudenza ordinaria e costituzionale; a partire da tale periodo storico, dunque, l'ambito familiare è stato oggetto di sostanziali mutazioni e progressivamente sempre più celeri<sup>28</sup>. Uno dei tratti tipici della predetta riforma è rappresentato dall'introduzione della perfetta parità dei coniugi nei rapporti personali<sup>29</sup> e patrimoniali. Pertanto, l'eguaglianza dei coniugi è estesa sia nei loro rapporti personali e patrimoniali, sia nei rapporti personali e patrimoniali dei figli. Con specifico riguardo ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, la regola base è contenuta all'art. 143, co. 3, c.c. , che obbliga ciascuno a contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alla proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. A livello pratico, l'attuazione del principio paritario si sostanzia non solo nell'abolizione della potestà maritale, ma anche nel superamento della norma contenuta all'art. 316 c.c., che attribuiva l'esercizio della potestà al padre; parimenti, si assiste all'abolizione dell'obbligo unilaterale di mantenimento della

---

*di separazione. In margine al commento del Prof. Salvatore Satta alle sentenze n. 126 e 127 della Corte costituzionale, in ibidem, p. 2190 ss.; R. Zaccaria, Adulterio: violazione dell'eguaglianza tra coniugi non giustificata dall'unità della famiglia, in ibidem, p. 2198 ss.) Corte cost., 3 dicembre 1969, n. 147 (con commento di G. Gianzi, L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ed i delitti di relazione adulterina e di concubinato, in Giur. cost., 1969, p. 2230 ss.).*

<sup>26</sup> S. Rodotà, *Diritto d'amore*, Bari-Roma, 2017, p. 20. Su tale linea, A. Ruggeri, *Unità della famiglia, eguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente interesse dei minori*, in *Diritto comparati*, n. 1, 2017, p. 93.

<sup>27</sup> In particolare, R. Tommasini, *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio*, in *Commentario del Codice civile - Della famiglia - Vol. I: artt. 74-176* (diretto da E. Gabrielli), Torino, 2010, p. 73, precisa che "la riforma del diritto di famiglia nasce come riforma tipicamente non parlamentare, cioè come frutto non esclusivo del dibattito tecnico-legislativo sviluppatosi in Aula, ma sollecitata ed accompagnata da un'opinione pubblica che ne ha registrato e seguito il processo di costruzione, a causa del forte scollamento dall'effettiva dinamica sociale della normativa precedente". Sulla notevole influenza della riforma del diritto di famiglia del 1975 a livello socio-culturale, tra i tanti, si veda specialmente V. Scalisi, *La "famiglia" e le "famiglie" (il diritto di famiglia a dieci anni dalla riforma)*, in *Scritti catanzaresi in onore di Angelo Falzea*, Napoli, 1987; P. Rescigno, *Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1998, pp. 109-117.

<sup>28</sup> Come anche osservato da M.G. Rodomonte, *L'eguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia. Evoluzioni di un principio a settant'anni dalla nascita della Costituzione*, Torino, 2018, p. 37.

<sup>29</sup> Art. 143, co. 1, c.c.: "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri".

moglie, la quale non segue più la condizione civile del marito; sempre la moglie non assume ma aggiunge al proprio cognome quello del coniuge (art. 143-bis c.c.), non essendo altresì più obbligata a seguirlo nella sua residenza, ora stabilita di comune accordo dalle parti; infine, si giunge all'abolizione dei poteri di correzione e controllo prima riconosciuti all'uomo, in modo tale da salvaguardare la personalità di ciascun coniuge. Dalla breve analisi dell'intera disciplina dei rapporti personali tra i coniugi affiora chiaramente la portata progressista della riforma del diritto di famiglia del 1975, tanto da indurre una parte della dottrina ad immaginare che il testo costituzionale avrebbe potuto consentire scelte meno audaci, più in linea con le aspettative e con la cultura della società dell'epoca<sup>30</sup>.

A seguito della riforma del 1975, il processo di equiparazione tra i coniugi non subisce un arresto, susseguendosi invece una catena di interventi legislativi e giurisprudenziali. Sul versante legislativo, si ritiene indispensabile segnalare, tra i numerosi interventi, l'abrogazione della disposizione che attribuiva al padre, nel caso di un grave ed incombente pregiudizio per il figlio, il potere di adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili<sup>31</sup>. A livello giurisprudenziale, si richiama la più recente sentenza<sup>32</sup> con cui il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, co. 1, c.c., *“nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”*. In tale occasione, la Consulta ha statuito che il cognome *“collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis”* e *“si radica nella sua identità familiare”*; pertanto, questo deve *“rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori”*. In un primo momento, il giudice costituzionale aveva riconosciuto che le ragioni di unità familiare potessero rappresentare una legittima deroga – ai sensi dell'art. 29 Cost. – all'eguaglianza tra i coniugi<sup>33</sup>; in un secondo momento, invece, lo stesso prende atto che il sistema di attribuzione del cognome (e dunque l'automatica attribuzione del cognome paterno ai figli) costituisce *“il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le sue radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento (anche internazionale e comunitario) e con il valore*

30 Come riportato da M. Sgroi, *I rapporti personali tra coniugi*, in *Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali. Vol. 1: Famiglia e matrimonio* (diretto da G. Cassano), Milano, 2006, p. 375.

31 L'abrogazione è avvenuta per effetto del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Sulla riforma del 2012, si veda C.M. Bianca (a cura di), *La riforma del diritto della filiazione*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 437 ss.; M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 54*, Milano, 2014; R. Pane (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, 2014; Aa.Vv., *La nuova disciplina della filiazione*, Rimini, 2014.

32 Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131. Sulla predetta sentenza, tra i diversi, si veda L. Bartolucci, *La disciplina del “doppio cognome” dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte*, in *Consulta Online*, 2022; E. Scalcon, *L'attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent'anni*, in *Federalismi*, n. 27, 2022; G. Piccardo, *Illegittimità dell'attribuzione automatica del patronimico tra principi fondamentali della persona e (l'ingiustificabile) inerzia del legislatore: nota a prima lettura del comunicato della Corte Costituzionale 27 aprile 2022*, in *Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia*, 2022; L. Mura, *Il modus operandi nella sent. n. 131 del 2022 della Corte costituzionale sul cognome dei figli a confronto con i sistemi della UE e della CEDU*, in *Consulta Online*, 2023.

33 Corte cost., 2006, 16 febbraio n. 61. Sulla suddetta sentenza, si veda A. Ciervo, *Il diritto al doppio cognome del minore*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), 26 settembre 2006; G. Repetto, *Famiglia e figli in tre recenti pronunce della Corte costituzionale*, in *ibidem*, 24 marzo 2006; I. Nicotra, *L'attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge (nota alla sentenza n. 61 del 2006 della Corte costituzionale)*, in *Consulta Online*, 2006.

costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna"<sup>34</sup>, giungendo alla puntuale conclusione che è proprio l'eguaglianza a garantire l'unità della famiglia, in quanto quest'ultima "si rafforza nella misura in cui i reciproci tra i coniugi sono governati dalla solidarietà e della parità"<sup>35</sup>.

Il ruolo determinante della giurisprudenza nel processo di parificazione dei coniugi, nonché termini di garanzia dell'equilibrio della famiglia, rende evidente come tale istituzione tenda "a sfuggire all'invasione della regolamentazione giuridica, dotandosi di assetti che sono sia la conseguenza, sia la causa dell'evoluzione dei tempi, del mutamento del costume, del modificarsi delle abitudini in una continua reciproca interazione"<sup>36</sup>.

I cambiamenti sociali intervenuti specialmente nel XX secolo hanno spinto una buona parte della dottrina a ripensare il modello costituzionale<sup>37</sup>; la vicenda in esame insegna però che l'eguaglianza tra coniugi non può recedere davanti al bene superiore della famiglia; come ben ammesso in dottrina, vi è netta difficoltà comprendere il motivo per il quale "la salvaguardia del bene prezioso ed indisponibile, dell'unità debba comportare, in talune circostanze o con riferimento a talune fattispecie, il sacrificio dell'eguaglianza"<sup>38</sup>, dal momento che la prima presuppone la seconda.

### 5. La violenza come "fine educativo": declinazioni di diseguaglianza coniugale.

La vicenda oggetto della decisione della Corte di Cassazione permette di evidenziare come la "violenza" implichi diseguaglianza, soprattutto ove questa interessi il rapporto coniugale; la puntuale ed intransigente risposta rilasciata dai giudici di legittimità, nonché la costante frequenza con cui episodi del genere si verificano, inducono a ritenere che ciò non trovi ancora adeguata considerazione nella società attuale. Come noto, l'ordinamento giuridico italiano dispone di una disciplina completa per fronteggiare il fenomeno della violenza contro le donne; a partire dagli anni '80, si assiste ad un graduale progresso a livello legislativo, accompagnato da un mutamento socio-culturale: i disparati strumenti normativi oggi disponibili per contrastare il predetto fenomeno<sup>39</sup> rispecchiano il risultato di una lunga e travagliata evoluzione normativa che vede il legislatore intervenire più volte, anche in

---

34 Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286. Su tale decisione, tra i tanti, si veda C. Ingenito, *L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016)*, in *Osservatorio AIC*, n. 2, 2017; A. Fusco, «Chi fuor li maggior tui?»: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull'attribuzione automatica del cognome paterno. *Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016*, in *ibidem*, n. 3, 2017; S. Scagliarini, *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2017; E. Malfatti, *Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" (giurisprudenziale europea) non fa il quadro*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 5 gennaio 2017.

35 Corte cost., 13 luglio 1970, n. 133. In senso critico, si veda A. Trabucchi, *La contribuzione agli "onera matrimonii" e il principio costituzionale di parità*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, II, p. 459 ss.

36 Così, R. Tommasini, *I rapporti personali tra coniugi*, in *Trattato di diritto privato. Il diritto di famiglia. Vol. 4/1: Famiglia e matrimonio* (a cura di T. Auletta), Torino, 2010, p. 27.

37 In particolare, F. D. Busnelli, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 354, affermava che "al giurista fedele al dettato costituzionale ma attento al tumultuoso "diritto vivente" emergente dalla prassi spetta il compito di verificare la possibilità di ricostruire un sistema che resti imperniato su tale modello ma che sia in grado di filtrare e di inquadrare armonicamente le istanze della prassi".

38 Così, A. Ruggeri, *Unità della famiglia, eguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente interesse dei minori*, cit., p. 93.

39 Per un approfondimento, tra i tanti, si veda A. Lorenzetti, B. Pezzini (a cura di), *La violenza di genere dal codice Rocco al Codice Rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, 2020; P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Milano, 2020; N. Fiano, *Le recenti novità in tema di protezione delle donne vittime di violenza. Un'analisi alla luce del diritto costituzionale*, in *Federalismi*, n. 2, 2023.

adempimento agli obblighi internazionali, per assicurare una maggiore protezione alle vittime<sup>40</sup>.

Tuttavia, è emblematico – a parere di chi scrive – che la disciplina in materia sia ispirata da un'unica finalità, senza tenere presente che la violenza continui a mettere in discussione (e compromettere) l'eguaglianza tra uomo e donna, specie nella dimensione familiare. In particolare, si tende a trascurare come la violenza prenda forma da *“idee, credenze e convinzioni, stereotipi e pregiudizi, norme giuridiche e pratiche sociali, comportamenti individuali e collettivi, che concorrono a perpetuare e legittimare la gerarchia e la disuguaglianza tra i sessi”*<sup>41</sup>. L'atteggiamento passivo del nostro legislatore non trova giustificazione anche a fronte del rilevante contributo concesso dalla giurisprudenza, alla quale si attribuisce il grande merito di avere posto in luce l'importanza di tracciare un progetto culturale volto al superamento della violenza coniugale, la cui origine è rintracciata in dottrina nelle fondamenta patriarcali del mondo occidentale, stabilendo una stretta connessione tra diritto e logica patriarcale: è il diritto a statuire la predominanza maschile, estendere il dominio del marito sulla moglie e sul suo corpo e parimenti attribuire alla stessa il dovere all'osservanza, alla sottomissione e al debito coniugale<sup>42</sup>. Per ragioni di completezza, si ricorda che la disuguaglianza coniugale è stata tradizionalmente radicata nell'ordine naturale: contestare le differenze di ruolo tra i coniugi, infatti, significava compiere un'azione contro natura; in considerazione di ciò, il filosofo britannico John Stuart Mill invitava a non sovrapporre natura e consuetudine (*“la frase contro natura vuol dire contro il costume e nient'altro, e tutto quel che è abituale sembra naturale. La subordinazione della donna all'uomo è un costume universale, una deroga a questo costume appare dunque naturalmente contro natura [...] ma la disparità di diritti fra l'uomo e la donna non ha altra origine che la legge del più forte”*)<sup>43</sup>.

Sul versante giurisprudenziale, una risalente sentenza n. 32843/2009 lascia trasparire la sopravvivenza del pensiero patriarcale nelle pratiche e nella morale di settori-chiave della società. In tale circostanza, la Suprema Corte conferma la condanna di un uomo accusato di avere maltrattato – periodicamente – la propria compagna, giustificando i suoi atti in virtù di un *“fine educativo”*, ossia quello di indurla *“ad osservare regole di comportamento ispirate ad un modello ideale di gestione familiare”*, non avendo mai inteso realmente *“vessarla ed umiliarla”*, ma soltanto *“educarla”*. In concreto, la Cassazione statuisce che il delitto non ammette alcuno sconto di pena, non potendo invocare dunque come circostanza attenuante l'aver agito per fini *“educativi”*; si respinge, altresì, un qualsiasi ruolo di educatore del marito o del compagno nei confronti della controparte<sup>44</sup>.

Il problema cruciale dell'uso della violenza come *“fine educativo”* affonda le sue radici in epoche lontane, così come rinvenibile in taluni studi riconducibili a soggetti che esulano dal mondo giuridico. Tra i numerosi, il pedagogista latino Marco Fabio Quintiliano, già nel I secolo d.C., condanna con grande fermezza il ricorso a pratiche educative improntate sulla

40 Sul punto, è interessante il lavoro di C. Danisi, *La donna nel diritto internazionale e dell'Unione Europea: verso il superamento o la riaffermazione dei “tradizionali ruoli femminili”*, in A. Pitino (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata. Un'analisi multidisciplinare*, Torino, 2017, p. 117 ss.

41 Così, A. Rivera, *La Bella, la Bestia e l'Umano. Sessismo e razzismo senza escludere lo specismo*, Roma, 2010, p. 29.

42 È la posizione di M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Bari, 2014, p. 3 ss.

43 Così, J.S. Mill, *Sulla servitù delle donne* (Traduzione e prefazione di A.M. Mozzoni), Lanciano, 2011, p. 30 ss.

44 Con sentenza 6 aprile 2022, n. 13145, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulle condotte violente in ambito scolastico, ha ribadito che *“esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi”*.

violenza: egli identifica la punizione corporale come una soluzione sconveniente e ingiuriosa che genera vergogna e “*pudor frangit animum et abicit atque ipsius lucis fugam et taedium dictat*”<sup>45</sup>. Rispetto a tale situazione, vigente in Italia così come in altre realtà, il legislatore è chiamato a mettere in atto politiche non solo repressive, ma anche preventive; la sua azione deve trarre ispirazione dalla Costituzione: come sostenuto in dottrina, i principi costituzionali costituiscono “una premessa indispensabile per rimuovere il terreno di coltura della violenza”<sup>46</sup>.

## 6. L'importazione delle tradizioni culturali straniere in Italia.

Sebbene non manchino lievi segnali di un ritorno al “patriarcato fascista”<sup>47</sup>, l'attuazione del principio costituzionale di eguaglianza dei coniugi risulta essere compromessa – nella maggior parte dei casi – da tradizioni culturali appartenenti a realtà non occidentali, ove ancora vige una concezione gerarchica del rapporto coniugale, che sottintende l'obbedienza e la sottomissione della moglie al marito, legittimando quest'ultimo a compiere atti di violenza “correttiva” verso la prima. Complice i massicci flussi migratori<sup>48</sup>, la nostra società ha subito una metamorfosi a livello culturale e religioso, transitando in una nuova dimensione multietnica e religiosa<sup>49</sup>, non priva però di taluni profili critici: l'ingresso di individui portatori delle tradizioni culturali più disparate<sup>50</sup> – intenti a seguirle – pone un problema di incompatibilità sia con la normativa italiana, sia con i pilastri dell'ordinamento costituzionale italiano. Tale problema si pone – con maggiore evidenza – rispetto a famiglie, o singoli componenti, provenienti da Stati intransigenti di religione musulmana. Partendo dal presupposto che l'applicazione della *Sharia* influenza *in toto* il diritto di famiglia (matrimonio, divorzio, ripudio, successione e *kafalah*), la questione della reazione dell'ordinamento italiano di fronte alle criticità poste dal confronto con una tradizione giuridica di stampo religioso necessita di essere trattata con estrema sensibilità, poiché talune disposizioni della *Sharia* risultano costituzionalmente illegittime circa il diverso trattamento di uomini e donne<sup>51</sup> in materia di capacità processuali, matrimonio, famiglia e

---

45 Così, M.F. Quintiliano, *Institutio oratoria*, I, 3, 14-16, 90-96 d.C.

46 Così, I. Pellizzone, *Violenza di genere e diritto: non basta reprimere, occorre prevenire*, in *Treccani. Atalante*, 20 settembre 2020.

47 Sul punto, L. Carlassare, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Milano, 2012, p. 50 ss., ricorda che “se il fascismo è un esempio particolarmente grave di spregio per l'eguaglianza a causa delle discriminazioni compiute, non si può tuttavia affermare che l'eguaglianza, nei secoli, abbia avuto un facile cammino”.

48 A. Fusaro, *Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica*, Torino, 2017, p. 28, definisce la migrazione come “l'area delle pretese”.

49 Secondo G. Demaio, L. Di Sciullo, M.P. Nanni, F. Pittau, *Il panorama multireligioso italiano: il contributo dell'immigrazione*, in P. Naso (a cura di), *Religioni, Dialogo, Integrazione, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione*, Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno, Roma, 2013, p. 55, deve considerarsi ormai assodato che la globalizzazione religiosa, accentuata dall'immigrazione, costituisca un fattore strutturale anche in Italia.

50 Al contempo, D. Durisotto, *La libertà religiosa individuale. Contenuti e problematiche*, in R. Benigni (a cura di), *Diritto e religione in Italia. Principi e temi*, Roma, 2021, p. 93, tiene a sottolineare che il multiculturalismo presenta anche “pratiche, riti o comportamenti che, nelle loro peculiarità, offrono modelli tendenzialmente compatibili con i principi del nostro ordinamento”.

51 Sulla posizione asimmetrica tra uomo e donna nel sistema giuridico-religioso musulmano, tra i numerosi, si veda P. Lillo, *Famiglie «musulmane» e diritti «fondamentali» dell'uomo*, in *Arch. giur.*, 1995, n. 1, p. 99 ss.; C. Cardia, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, Cimisello Balsamo (Mi), 2007, p. 170 ss.; I. De Francesco, *Diritti, ruoli, relazioni: i diritti della sposa nell'Islam*, in *Daimon*, Annuario di diritto comparato delle religioni, n. 9, 2009, p. 145 ss.; Z. Mir-Hosseini, *Verso l'uguaglianza di genere*, in *ibidem*, 2009, p. 155 ss.

successioni<sup>52</sup>. È ormai da tempo che la giurisprudenza ammette – senza incertezze – l’inammissibilità della concezione gerarchica del rapporto coniugale nel nostro Paese, escludendo altresì che questa possa costituire scriminante del comportamento delittuoso, giacché si pone “*in assoluto contrasto con le norme che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano, considerato che la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia come formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (art. 2 Cost.), nonché il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (art. 3, commi 1 e 2, Cost.) costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto, o di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili, che suonano come barbari a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona*”<sup>53</sup>. Ritornando sulla predetta *querelle*, la Cassazione ha precisato – con maggiore accuratezza – che “*l’adesione ad un credo religioso (nella specie l’Islam), che non sancisce la parità dei sessi nel rapporto coniugale, non comporta un nesso indissolubile con i maltrattamenti in famiglia e non incide sulla qualificazione giuridica della condotta*”<sup>54</sup>.

Al contempo, appare necessario segnalare che il principio costituzionale di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi è stato messo in discussione anche da risalenti “fossili” del diritto islamico di famiglia, come il ripudio e la poligamia<sup>55</sup>. Con riguardo al ripudio<sup>56</sup>, la sua contrarietà all’ordine pubblico interno italiano<sup>57</sup> è indiscutibile, configurandosi una radicale discriminazione tra i coniugi: solo al marito è infatti permesso ripudiare la moglie e provvedere all’eventuale revoca. Il ripudio, altresì, viola i principi di eguaglianza e solidarietà coniugale, in quanto ignora il controllo dell’*affectio coniugalis* e la possibilità di riconciliazione; esso non consente la quantificazione di alimenti e mantenimento a favore della parte più vulnerabile e dei figli. Senza entrare nel merito del riconoscimento del ripudio<sup>58</sup>, si vuole accentuare come la moglie, trovandosi in una condizione di inferiorità e di

52 E. Falletti, *L’impatto culturale dell’immigrazione islamica sull’ordinamento giudiziario italiano: alcune riflessioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 31, 2016, p. 19.

53 Cass. pen., Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 55. Tale impostazione è riscontrabile anche in sentenze precedenti (si veda, Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 1999 n. 3398).

54 Cass. pen., Sez. VI, 26 marzo 2009, n. 32824.

55 Una posizione rigida è assunta da J. Déprez, *Droit international privé et conflits de civilisations. Aspects méthodologiques. Les relations entre systèmes d’Europe occidentale et systèmes islamiques en matière de statut personnel*, in *Recueil des Cours*, t. 211, 1988-IV, p. 9 ss., per il quale poligamia e ripudio costituiscono quel che di più inaccettabile vi sia per un ordinamento occidentale.

56 Per una delineazione dei profili del ripudio nell’ottica del diritto religioso islamico, si veda E. Giamieri, *Matrimonio islamico: caratteri e limiti di compatibilità con l’ordinamento italiano*, in C. Cardia, G. Dalla Torre (a cura di), *Comunità islamiche in Italia*, Torino, 2015, p. 335 ss.

57 Come affermato da, D. Milani, *Diversità e diritto internazionale privato: il ripudio islamico e la sua rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano alla luce di due recenti pronunce della Corte di Cassazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 2, 2021, p. 168, “Stretta tra difesa dell’esistente e apertura a valori altri la clausola generale dell’ordine pubblico viene così investita di una funzione particolarmente sensibile, anche per il significato simbolico e culturale che rischia inevitabilmente di assumere”.

58 Da ultimo, Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2020, n. 16804. Per un commento, si veda D. Milani, *Diversità e diritto internazionale privato: il ripudio islamico e la sua rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano alla luce di due recenti pronunce della Corte di Cassazione*, cit.; F. Pesce, *La corte di cassazione ritorna sul tema del riconoscimento del ripudio islamico*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 13, n. 1; A. Licastro, *Scioglimento del matrimonio pronunciato all’estero e «ordine pubblico»: la Cassazione si pronuncia contro la riconoscibilità in Italia del ripudio islamico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3, 2020, p. 923-953; Per una precisa ricostruzione dei precedenti giurisprudenziali, tra i tanti, si veda O. Vanin, *Ripudio islamico, principio del contraddittorio e ordine pubblico italiano*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, I, 2015, pp. 1031 ss.; C. Campiglio, *Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2008, pp. 63 ss.

soggezione al potere arbitrale del marito, risulta calpestata nella sua dignità e identità<sup>59</sup>. Non vi è dubbio che un posto di primario interesse in ordine ai casi di conflitto tra ordinamento italiano e diritto di famiglia islamico sia occupato dalla poligamia, letta dall'osservatore europeo come un istituto altamente disuguale, palese retaggio di una cultura patriarcale ed ennesimo strumento di oppressione della donna nelle minoranze culturali<sup>60</sup>. Se sul piano giurisprudenziale non sono mancati timidi segnali di apertura<sup>61</sup>, il predetto istituto trova significativa censura a livello normativo: a parte il reato di bigamia punito dall'art. 556 c.p.<sup>62</sup>, il rifiuto ad accogliere unioni poligamiche affiora nella Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione, ove la struttura monogamica è inscindibilmente connessa con l'uguaglianza di diritti e responsabilità tra marito e moglie<sup>63</sup>. Si ritiene opportuno far notare che il contrasto tra il principio costituzionale di eguaglianza dei coniugi e la supremazia patriarcale propria del diritto islamico potrebbe innescare taluni problemi: innanzitutto, la disuguaglianza di trattamento tra la "prima moglie" e le "altre mogli"; in seguito, si ammetterebbe – pur in via indiretta – l'esistenza di una poligamia di fatto, dando luogo ad un effetto contrario ai valori caratteristici del nostro sistema<sup>64</sup>. In definitiva, se da un verso è impossibile negare che talune tradizioni culturali straniere si pongono in contrasto con i principi costituzionali, dall'altra si deve tenere presente che in una società di pluriappartenenze insorge la necessità di "salvare un'acculturazione comune, quella della Costituzione, e tuttavia anche creare spazi di convivenza, non escludere a priori nessuno dei valori in campo, favorirne il bilanciamento attraverso il dialogo"<sup>65</sup>. Sebbene la Costituzione costituisca "espressione e medium di cultura"<sup>66</sup>, il suo ruolo è anche quello di preservare i diritti fondamentali dalle impulsi individuali.

## 7. Conclusioni.

La delicatezza dell'oggetto di tale operato implica la necessità di compiere brevi considerazioni. Una corrente di pensiero ben sostiene che l'inconciliabilità - ormai oggettiva - di talune tradizioni culturali straniere con il nostro sistema costituzionale suscita riflessione in ordine alle possibili modalità di integrazione e convivenza tra persone e sistemi: il punto cruciale risiede nel "confine tra ciò che è accettabile e ciò che invece fa parte dei principi non negoziabili e le modalità di tradurre tutto ciò in una società e una cultura non escludenti ma accoglienti, terreno necessario per una pacifica convivenza"<sup>67</sup>.

59 A. Bellelli, *La irricevibilità nell'ordinamento italiano del provvedimento straniero di scioglimento del matrimonio fondato sul ripudio*, in M. Cavallaro, F. Romeo, E. Bivona (a cura di), *Sui mobili confini del diritto. Tra pluralità delle fonti ufficiali e moltiplicarsi di formanti normativi "di fatto"*, Vol. I, Torino, 2022, p. 94.

60 G. Cavaglion, *Diritti culturali e modello costituzionale di integrazione*, Torino, 2018, p. 358.

61 In particolare, App. Torino, 18 aprile 2001, in *Dir. fam.*, 2001, p. 1492 ss.

62 Ai sensi dell'art. 556 c.p.: "Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili".

63 Ai sensi dell'art. 17 della Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione: "Il matrimonio è fondato sulla eguaglianza di diritti e di responsabilità tra marito e moglie, ed è per questo a struttura monogamica. La monogamia unisce due vite e le rende corresponsabili di ciò che realizzano insieme, a cominciare dalla crescita dei figli. L'Italia proibisce la poligamia come contraria ai diritti della donna, in accordo anche con i principi affermati dalle istituzioni europee".

64 E.W. Di Mauro, *Modelli familiari e integrazione*, in E.W. Di Mauro, F. Sciarra, G. Iovino, M. Menghi, P. Bonini (a cura di), *Immigrazione e cittadinanza. Riflessioni su alcuni aspetti giuridici e politici*, Roma, 2019, p. 47.

65 Così, N. Colaiani, *Poligamia e società policulturale: quale diritto*, in *Federalismi*, n. 10, 2020, p. 153.

66 Così, P. Haberle, *Per una Dottrina della Costituzione come Scienza della Cultura*, Roma, 2001, p. 33.

Occorre partire dal presupposto che il problema si pone soltanto quando la multiculturalità presenta modelli incompatibili, che negano o avviliscono i diritti fondamentali, l'eguaglianza di genere e i principi basilari dell'individuo. Vi è chi ammette la sentita esigenza di accorpare le tradizioni e le identità culturali verso un modello come quello americano incentrato sul principio "*E Pluribus Unum*", introducendo la possibilità di compiere "*trattamenti differenziati nel rispetto delle diverse culture in un percorso di integrazione con la realizzazione dell'eguaglianza nel rispetto delle differenze, purché però, ciò avvenga sempre nel rispetto dei diritti della persona*"<sup>68</sup>. La strada più idonea da perseguire – ad avviso di chi scrive – è quella di promuovere una cultura della dignità della persona umana, e specificatamente della donna<sup>69</sup>, tralasciando la sua cultura di provenienza: il concetto di "dignità", infatti, non conosce alcun limite, compreso quello culturale. In tempi recenti, è stata sottolineata la necessità di valorizzare – in perfetta linea con l'art. 3 Cost. – la centralità della persona umana, "*quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multi-etnica*"<sup>70</sup>.

Il rischio per il principio costituzionale di eguaglianza dei coniugi di essere "travolto" da pratiche culturali avvilenti e umilianti risulta sempre più concreto. Pertanto, oggi preme puntare altresì su iniziative educative dirette a proteggere la pari dignità personale dei coniugi, al fine di prevenire azioni di umiliazione e spersonalizzazione di un coniuge da parte dell'altro, auspicando che ciò non sfoci in un conflitto politico.

---

67 Così, M.G. Ruo, *Ripudio islamico: riflessioni - anche extravagantes - a proposito di vulnerabilità*, in *Giustizia Insieme*, 11 giugno 2021.

68 Così, P. Bilancia, *Società multiculturali: i diritti delle donne nella vita familiare*, in *Astrid-Rassegna*, n. 2, 2010, p. 24.

69 A tale proposito, E. Poddighe, *Comunicazione e "dignità della donna". Uno studio di genere*, Roma, 2018, p. 9, osserva che "parlare di dignità della donna significa anche individuare un obiettivo politico [...], ormai diffusamente percepito come fondamentale da tutti gli orientamenti, nel convincimento che non debba più ritenersi ammissibile che le donne [...] possano essere trattate come cittadine di Serie B".

70 Cass., pen., sez. III, 5 marzo 2020, n. 8986.